



# Interpellanza

Data **14 ottobre 2020**

Presentata da **Michela Pedroli a nome del gruppo PPD + Generazione giovani**

## **Tassa di collegamento: l'importo incassato a tale titolo per il passato andrà integralmente restituito a chi l'ha versato? A quando è fissata la restituzione degli importi prelevati a partire dal 01.01.2017?**

Onorevole Sindaco,  
Onorevoli Municipalì,

il 1° aprile 2020 il Consiglio di Stato ha rilasciato un comunicato stampa (allegato) con il quale ha annunciato imperativamente di " **escludere sin d'ora la possibilità di un prelievo retroattivo della tassa**". Da allora, diversi sono stati gli atti parlamentari depositati in Gran Consiglio che postulano l'abrogazione della tassa di collegamento, rispettivamente un posticipo della sua entrata di vigore.

Ritenuto che dal 1° gennaio 2017, il Comune di Ascona ha disposto un aumento delle tariffe dell'Autosilo comunale, Ordinanza municipale 6.1.1 concernente le nuove tariffe Autosilo comunale (allegato), la domanda in merito al destino degli importi prelevati durante questi quattro anni sorge spontanea.

Per questo motivo, il Gruppo PPD - Ascona, ai sensi della LOC, chiede al Municipio:

- 1. A seguito del comunicato del Consiglio di Stato, il Municipio intende procedere alla restituzione della quota-parte relativa alla Tassa di collegamento prelevata con gli abbonamenti dell'Autosilo comunale?**
- 2. A quanto ammontano gli importi accantonati, anno per anno?**
- 3. Il Municipio intende procedere alla restituzione integrale degli importi accantonati per il pagamento della Tassa di collegamento? Con quali modalità e con quali tempistiche?**
- 4. Considerata la crisi economica dovuta all'emergenza COVID-19, il Municipio non ritiene opportuno accelerare al più presto la restituzione di tali importi accantonati?**

Si ringrazia per l'attenzione e la fattiva collaborazione.

Con la massima stima.

**Michela Pedroli**  
per il Gruppo PPD Ascona

Comunicato stampa

Consiglio di Stato

01 aprile 2020

## Il Tribunale federale ha respinto il ricorso contro la tassa di collegamento

Il Consiglio di Stato prende atto della sentenza del 25 marzo 2020 con la quale il Tribunale federale (TF) ha respinto i ricorsi presentati da privati contro la modifica della Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 (LTPub), e il nuovo Regolamento del 28 giugno 2016 sulla tassa di collegamento (RTColl) a carico dei generatori di importanti correnti di traffico. L'imposta era stata approvata dal Gran Consiglio il 14 dicembre 2015 e, successivamente, in votazione popolare il 5 giugno 2016.

Le motivazioni del TF dovrebbero giungere nel corso delle prossime settimane. Solo allora il Consiglio di Stato potrà chinarsi sui legittimi interrogativi relativi alla messa in vigore del periodo di prova di tre anni, come previsto nel messaggio governativo. Nella propria valutazione il Governo terrà debitamente conto dell'attuale situazione di emergenza con la quale il Cantone Ticino è confrontato. Il Governo tiene comunque ad escludere sin d'ora la possibilità di un prelievo retroattivo della tassa.

---

### Comunicati

- [Tassa di collegamento: le precisazioni del Dipartimento del territorio](#)  
[Dipartimento del territorio](#)  
[25 luglio 2016](#)
- [Tassa di collegamento: decisa l'entrata in vigore per il 1. agosto 2016](#)  
[Consiglio di Stato](#)  
[28 giugno 2016](#)
- [Messaggio governativo trasporti pubblici – Messaggio governativo tassa di collegamento](#)  
[Consiglio di Stato](#)  
[04 novembre 2015](#)



## 6.1.1

# ORDINANZA

## municipale concernente le nuove tariffe Autosilo comunale

---

### Il Municipio di Ascona

Richiamato l' art. 75 lett. o del Regolamento comunale, la Legge sui trasporti pubblici ed il Regolamento sulla tassa di collegamento (RTColl), ordina:

#### Art. 1 – Scopo

La presente ordinanza municipale ha lo scopo di fissare le tariffe orarie, le tariffe degli abbonamenti, i tipi di abbonamenti applicabili e le modalità di utilizzo dell'autosilo comunale.

#### Art. 2 – Tariffe orarie

1. Sono definite le seguenti tariffe orarie:

<u>Ore</u>	<u>Tariffa</u>
1	Fr. 2.00
2	Fr. 2.00
3	Fr. 2.00
4	Fr. 1.50
5	Fr. 1.50
6	Fr. 1.50
7	Fr. 1.00
8	Fr. 1.00
9	Fr. 1.00
10	Fr. 1.00
11	Fr. 1.00
12	Fr. 1.00
13	Fr. 1.00
14	Fr. 1.00
15	Fr. 1.00
16	Fr. 0.50
17	Fr. 0.50
18	Fr. 0.50
19	Fr. 0.50
20	Fr. 0.50
21/24	Fr. 0.50

Totale per le 24 ore fr. 24.00.





2. Al Municipio è data la facoltà di introdurre, nel corso dell'anno, dei periodi di gratuità dell'Autosilo comunale al fine di favorire la cittadinanza o l'attività commerciale. Allo stesso scopo il Municipio può prevedere delle agevolazioni sulle tariffe orarie per la prima ora di permanenza.

#### **\*Art. 3 – Tipi di abbonamento**

1. Vengono definiti i seguenti abbonamenti per l'autosilo comunale:
  - a) Abbonamento annuale  
L'abbonamento è valevole dal 1. gennaio al 31 dicembre, tutti i giorni della settimana e per 24 ore. Non sono previsti pagamenti pro rata temporis.
  - b) Abbonamento mensile  
L'abbonamento mensile vale un mese dal giorno del rilascio ed è valido per tutti i giorni della settimana e per 24 ore.
  - c) Abbonamento diurno  
L'abbonamento mensile vale per un mese e va dal primo all'ultimo giorno del mese. Lo stesso è valido unicamente nei giorni feriali dalle ore 06.00 alle ore 20.00. Eccezioni possono essere concesse dal Municipio in casi particolari e motivati.
  - d) Abbonamento turistico  
L'abbonamento turistico ha durata minima di 24 ore. Lo scopo di questo tipo abbonamento è quello di favorire gli ospiti delle strutture alberghiere e appartamenti di vacanza in affitto ed il prezzo fissato dalla presente ordinanza non potrà dunque essere aumentato dalle strutture alberghiere o da chiunque funga da intermediario per la sua vendita. Per gli appartamenti di vacanza, al fine di poter beneficiare di tale agevolazione, è fissato un soggiorno minimo presso l'autosilo di 3 giorni. Il richiedente dovrà consegnare il biglietto dell'autosilo quale prova dell'effettivo utilizzo e la conferma della riservazione dell'appartamento.
2. Il numero degli abbonamenti concessi di cui alle lettere a), b) e c) non potrà superare i 3/5 dei posteggi presenti all'autosilo.

#### **Art. 4 – Tariffe degli abbonamenti**

Per gli abbonamenti presso l'autosilo comunale vengono fissate le seguenti tariffe:

a) Abbonamento annuale:	Fr.	1'350.00
b) Abbonamento mensile:	Fr.	150.00
c) Abbonamento diurno:	Fr.	100.00
d) Abbonamento turistico, al giorno:	Fr.	18.00

#### **Art- 5 – Gratuità dell'autosilo**

In caso di gratuità dell'autosilo ai possessori di abbonamenti non è previsto alcun rimborso pro rata temporis del costo dell'abbonamento.

#### **Art. 6 – Municipali**

I Municipali in carica hanno diritto ad un abbonamento annuale gratuito presso l'autosilo comunale.

#### **Art. 7 – Modalità di rilascio**

1. La richiesta di un abbonamento deve essere fatta alla Polizia comunale alla quale è delegata la responsabilità della gestione e dell'incasso degli abbonamenti nel rispetto della presente ordinanza municipale.
2. Ogni possessore di abbonamento sarà tenuto a compilare l'apposito formulario con i propri dati personali e quelli del proprio veicolo.



3. L'abbonamento è personale e non è trasferibile a terze persone.
4. Il costo della tessera plastificata è fissato in fr. 10.00 e diverrà di proprietà dell'utilizzatore una volta pagata. In caso di smarrimento può essere richiesto un nuovo esemplare a fr. 30.00.

#### **Art. 8 – Tassa di collegamento**

1. La tassa di collegamento viene applicata ai sensi della Legge sui trasporti pubblici ed il Regolamento sulla tassa di collegamento (RTColl).
2. Contro l'applicazione della tassa di collegamento è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni.

#### **Art. 9 – Modalità di pagamento**

1. L'utente riceve la polizza di versamento per il pagamento del proprio abbonamento comprensiva, se dovuta, della tassa di collegamento.
2. È di principio escluso il pagamento in contanti presso gli uffici comunali.
3. Il termine di pagamento è fissato a 10 giorni.

#### **Art. 10 – Mancato pagamento**

1. In caso di mancato pagamento la tessera sarà immediatamente bloccata.
2. La tessera bloccata sarà riattivata unicamente dopo il pagamento dell'importo dovuto. Il termine di scadenza dell'abbonamento non sarà modificato o prolungato. Per la riattivazione della tessera è dovuta una tassa amministrativa di fr. 20.00.

#### **Art. 11 - Disposizioni abrogative**

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

#### **Art. 12 - Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore il 01.01.2017.

#### **Art. 13 – Termini ricorsuali**

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio:  
Il Sindaco: Dr. med. Luca Pissoglio  
La Segretaria: avv. Paola Bernasconi

Adottata con risoluzione municipale 2488 del 27 dicembre 2016.  
Pubblicata all'albo comunale dal 30 dicembre 2016 al 1. febbraio 2017.

\* Modifica adottata con risoluzione municipale 1542 del 31 luglio 2018.  
Pubblicata all'albo comunale dal 7 agosto 2018 al 14 settembre 2018.